ACCORDO SINDACALE PER L'ACCESSO ALL'ASSEGNO DI ORDINARIO RICONOSCIUTO DAL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (F.I.S.) AI SENSI DELL'ART. 19 D.L. N. 18/2020 E DEGLI ARTT. 29 e 30 DD. LGS. 148/2015

Il giorno 3 aprile 2020

per parte datoriale

- I.C.A. Imposte Comunali Affini S.r.I., con sede legale in Roma, Lungotevere della Vittoria n. 9, sede amministrativa in La Spezia, viale Italia n. 136, cod. fisc. 02478610583, p. iva 01062951007 (d'ora innanzi denominata "l'Azienda"/ Il datore di lavoro), in persona dell'Amministratore Unico Rag. Oscar Giannoni;

per parte sindacale le seguenti OO.SS. nazionali di categoria

- Filcams, in persona di Danilo Lelli;
- Fisascat, in persona di Salvatore Carofratello;
- Uiltucs, in persona di Paolo Andreani

d'ora innanzi congiuntamente denominati "le Parti", per definire le condizioni di accesso all'Assegno Ordinario da parte del Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) ai sensi delle disposizioni in oggetto.

Premesso che

- 0) Il datore di lavoro applica integralmente il CCNL TDS CONFCOMMERCIO ed è iscritto al Fondo di integrazione salariale INPS, versando regolarmente la relativa contribuzione;
- a) che l'azienda non ha mai usufruito dell'intervento del Fondo di integrazione salariale negli ultimi due anni;
- b) Il datore di lavoro occupa n. 587 dipendenti (v. elenco allegato), esclusi i dirigenti e gli assunti dopo il 23 febbraio 2020, tutti non beneficiari di pensioni di anzianità o di vecchiaia, e rientra nell'ambito di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) in quanto operante in un settore per il quale non sono stati costituiti fondi bilaterali di cui all'art.li 26 e 27 del del D. Lgs. 148/2015 ed essendo al di fuori del campo di applicazione della Cigo e Cigs di cui al Titolo I del citato decreto;
- c) l'orario normale di lavoro settimanale per i full time è pari a n. 40 ore, distribuite su 5 giornate lavorative;
- d) L'emergenza Coronavirus in corso ed i relativi provvedimenti governativi e degli enti territoriali hanno determinato fin da inizio marzo una forte contrazione dell'attività di affissione, dell'affluenza dell'utenza ed in generale delle necessità operative dell'Azienda.
- e) Attività aziendale si è sostanzialmente azzerata con l'entrata in vigore del d.l. 18/2020, che ha sospeso fino al 31 maggio i termini per le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte di tutti gli enti impositori; disposizione che si è accompagnata a diversi provvedimenti adottati dai Comuni di cui la scrivente è concessionaria, che hanno sospeso in misura corrispondente i termini di versamento delle entrate locali.

f) Sono infine intervenuti i DPCM 22 marzo e 1° aprile 2020 i quali hanno sospeso fino al 1 2020 l'attività aziendale.

Julle.

I la.

- g) Il datore di lavoro dichiara quindi che tale riduzione/sospensione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile alla Società né ai lavoratori e che si tratta di "evento oggettivamente non evitabile", pertanto ritiene necessario ricorrere all'Assegno Ordinario di cui all'art. 19 del D.L. 18/2020;
- h) il datore di lavoro, con comunicazione pec 26 marzo 2020 ha richiesto un incontro alle organizzazioni sindacali nazionali di categoria ed a quelle territorialmente competenti in relazione alle sedi di lavoro aziendali, finalizzato a fronteggiare la situazione di crisi, salvaguardando gli attuali livelli occupazionali, mediante l'accesso all'Assegno Ordinario riconosciuto dal F.I.S.;
- i) nel confronto che ne è seguito con le OO.SS. nazionali di categoria, il datore di lavoro ha illustrato la situazione di crisi aziendale e presentato l'ipotesi di sospensione dell'orario di lavoro e le Parti hanno valutato positivamente la necessità di ricorrere all'Assegno Ordinario riconosciuto dal F.I.S.;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue, in assoluzione dell'obbligo di consultazione sindacale di cui all'art. 19 d.l. n. 18/2020:

- 1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e le OO.SS. prendono atto delle dichiarazioni aziendali;
- 2. Le Parti concordano che il datore di lavoro potrà ridurre dal 30 marzo al 31 maggio 2020, fino ad un massimo del 100% l'orario di lavoro dell'intero personale aziendale, con accesso all'assegno ordinario di cui all'art. 19, co. 1, d.l. n. 18/2020.
- 3. La chiamata in servizio dei lavoratori nel predetto periodo dovrà avvenire con preavviso di almeno 48 ore e nel rispetto ove possibile della rotazione tra quelli appartenenti allo stesso settore o sede, e nell'ambito di essi tra quelli dotati del medesimo livello di inquadramento.
- 4. Le integrazioni salariali a titolo di assegno ordinario a carico dell'Inps saranno anticipate dal datore di lavoro unitamente alle spettanze retributive mensili, alle normali scadenze.
- 5. A richiesta delle OO.SS. nazionali di categoria firmatarie del presente accordo ICA fornirà informazioni circa l'effettivo utilizzo del F.I.S., aggiungendo nella tabella allegata una colonna indicante per ciascuna unità di personale la relativa percentuale, in modo da consentire la verifica del rispetto del criterio della rotazione di cui sopra.
- 6. Lo stesso ICA farà a richiesta delle OO.SS. territoriali di categoria appartenenti alle sigle nazionali firmatarie del presente accordo, limitatamente al personale addetto alle sedi di loro competenza.

Letto, confermato e sottoscritto in data odierna.

- Filçams, in persona di Danilo Lelli;

- Fisascat, in persona di Salvatore Carofratello

- Uiltucs, in persona di Paolo And eani